

FEDERAZIONE SAMMARINESE RUGBY

REGOLAMENTO N°2/2007

ATTIVITA' SPORTIVA

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE NELLA RIUNIONE DEL 10 SETTEMBRE 2007

- Art. 1 Attività sportiva
- Art. 2 Diritto di partecipazione ai campionati e requisiti per l'iscrizione.
- Art. 3 Terreno di gioco: omologazione
- Art. 4 Arbitro e Giudici di linea
- Art. 5 I Commissari di campo
- Art. 6 Prescrizioni per i soggetti affiliati
- Art. 7 Compiti dell'accompagnatore
- Art. 8 Documenti d'identità
- Art. 9 Prescrizioni per i giocatori
- Art. 10 Prescrizioni per i capitani delle squadre
- Art. 11 Facoltà dei capitani delle squadre
- Art. 12 Ammissione al recinto di gioco
- Art. 13 Sospensione temporanea del gioco
- Art. 14 Mancata effettuazione o sospensione definitiva della gara
- Art. 15 Omologazione ed annullamento delle gare
- Art. 16 Gare delle squadre nazionali e delle squadre rappresentative federali
- Art. 17 Convocazione di giocatori per raduni e per incontri internazionali o di selezione
- Art. 18 Campionati nazionali ed altre manifestazioni federali - Ammissione
- Art. 19 Attività squadre
- Art. 20 Durata delle gare ufficiali
- Art. 21 Programmazione di gare ufficiali
- Art. 22 Programmazione di gara in campo neutro
- Art. 23 Rinunce a gare
- Art. 24 Perdita di gare
- Art. 25 Partecipazione dei giocatori alle gare
- Art. 26 Riprogrammazione di gare ufficiali
- Art. 27 Ritiro dai campionati nazionali e dalle altre manifestazioni federali
- Art. 28 Classifiche dei campionati nazionali e delle altre manifestazioni federali
- Art. 29 Autorizzazione, effettuazione e risultati delle gare non ufficiali
- Art. 30 Partecipazione dei giocatori alle gare non ufficiali ed agli allenamenti
- Art. 31 Rimborsi spese agli ufficiali di gara

TITOLO I - L'ATTIVITÀ SPORTIVA

CAPO I -DISPOSIZIONI COMUNI

ART.1 ATTIVITÀ SPORTIVA

L'attività sportiva svolta nell'ambito della Federazione si distingue in ufficiale e non ufficiale.
L'attività sportiva ufficiale comprende tutte le gare delle categorie Seniores, Juniores e Propaganda indette dal Consiglio Federale o da altri Organi Federali su incarico dello stesso:
a) dalle squadre nazionali e dalle squadre rappresentative federali;
b) dalle squadre di soggetti affiliati nei campionati nazionali;
c) dalle squadre di soggetti affiliati nelle altre manifestazioni federali.
Si considera attività sportiva ufficiale anche la partecipazione fuori territorio sammarinese, di squadre di soggetti affiliati a campionati, tornei e gare, se autorizzata dal Consiglio Federale.
Ogni altra gara, non inserita nei calendari ufficiali, è considerata attività sportiva non ufficiale ed il suo svolgimento è subordinato a quello della attività sportiva ufficiale.

Il Consiglio Federale determina per ciascun anno sportivo l'attività obbligatoria nei settori Propaganda e Juniores collegata alle attività delle squadre Seniores.

In ogni caso l'attività sportiva, ufficiale e non ufficiale, svolta in tutto o in parte in territorio estero, dovrà rispettare le normative del Paese ospitante, nonché le eventuali convenzioni sottoscritte dalla Federazione sammarinese con quella del Paese estero interessato.

ART.2 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.

Il diritto di partecipazione ai campionati si esercita attraverso domanda di iscrizione al Consiglio Federale. Il soggetto affiliato richiedente deve al momento della presentazione della domanda essere in possesso del titolo sportivo che gli consenta la partecipazione.

Il Consiglio federale può ammettere ai Campionati interni soggetti affiliati che non abbiano conseguito il titolo e/o più di una formazione appartenente ad un soggetto affiliato al fine di completare gironi o campionati, per l'interesse generale dell'attività agonistica.

In ogni caso non sono iscritte ai campionati i soggetti affiliati richiedenti che abbiano pendenze debitorie nei confronti di altri soggetti affiliati o tesserati risultanti da lodi arbitrali definitivi o sentenze definitive oppure abbiano pendenze debitorie nei confronti della Federazione.

ART. 3 TERRENO DI GIOCO: OMOLOGAZIONE

I soggetti affiliati per svolgere attività sportiva devono disporre di un impianto sportivo ove disputare le gare con servizi convenientemente attrezzati. Il Consiglio Federale, a fronte di motivata richiesta, può concedere deroghe temporanee, anche rinnovabili.

Per ottenere l'omologazione i soggetti affiliati devono far pervenire al Consiglio Federale l'apposita scheda sottoscritta dal presidente che garantisce la rispondenza dei dati alla realtà e/o il progetto tecnico del campo stesso completo di misure e righe.

Il Consiglio Federale, espletato ogni opportuno accertamento anche a mezzo di propri delegati, omologa il terreno di gioco se conforme a quanto prescritto dalle norme internazionali in materia.

Ogni variazione delle caratteristiche del terreno di gioco, successiva alla omologazione, deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Federale che provvede in merito confermando eventualmente l'omologazione.

Qualora venga comunque rilevato che le caratteristiche e le dimensioni del terreno di gioco sono diverse da quelle indicate nella omologazione, questa deve essere revocata e il presidente del soggetto affiliato responsabile dovrà far pervenire immediatamente al Consiglio Federale richiesta di nuova omologazione.

ART. 4 ARBITRO E GIUDICI DI LINEA

Ogni gara deve essere diretta dall'arbitro designato dalla Commissione Tecnica Federale, o, in sua mancanza, dal Segretario Generale.

L'eventuale necessità della presenza di ausiliari dell'arbitro designati dagli organi federali è stabilita nella delibera di indizione del campionato o della manifestazione o comunque con provvedimento federale.

Negli stessi atti sono indicate le modalità della sostituzione dell'arbitro designato, assente o impedito, nonché degli altri ausiliari se previsti.

Nei casi in cui non sia prevista la presenza di ausiliari designati dagli organi federali ciascuna squadra deve mettere a disposizione un tesserato maggiorenne per espletare le funzioni di giudice di linea.

La gara deve avere inizio entro trenta minuti dall'ora programmata.

Il soggetto affiliato deve consegnare all'arbitro individuato in sostituzione il modulo "referto" e il "cartellino segnapunti".

L'arbitro che ha diretto l'incontro deve effettuare la notifica al soggetto affiliato entro le 24 ore successive copia del Referto di gara.

ART. 5 I COMMISSARI DI CAMPO

Per ogni gara il Segretario Generale può designare un Commissario di Campo, scegliendolo tra i tesserati all'uopo nominati dal Consiglio Federale.

Il Commissario di campo dovrà riferire, con rapporto spedito con posta prioritaria entro il giorno successivo a quello della gara, al Consiglio Federale e, per eventuali fatti aventi rilevanza disciplinare, compresi i fatti violenti commessi nell'azione di gioco o incidenti sull'omologazione.

I Commissari di campo sono tenuti al segreto sul loro operato.

ART. 6 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI AFFILIATI

Nello svolgimento dell'attività sportiva al soggetto affiliato ospitante è fatto obbligo, oltre all'osservanza di quanto altro previsto dalle norme, deliberazioni e decisioni federali di:

- a) assicurare la regolare effettuazione della gara e la tutela dei Dirigenti federali, degli Ufficiali di gara, dei dirigenti, degli atleti e dell'accompagnatore della squadra ospitata prima, durante e dopo la gara stessa;
- b) richiedere tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza adeguato servizio di ordine pubblico;
- c) mettere a disposizione del direttore di gara un tesserato maggiorenne il quale ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto sub a) e che può espletare anche i compiti dell'accompagnatore;
- d) assicurare la presenza di un medico e di un'ambulanza durante tutta la durata dell'incontro;
- e) tenere a disposizione dell'arbitro il provvedimento di omologazione del campo;
- f) far partecipare alla gara soltanto giocatori regolarmente tesserati e ai quali non sia vietata la partecipazione;
- g) provvedere che la squadra si presenti sul terreno di gioco in tenuta decorosa con calzettoni e maglie di colore non confondibili con quelli della squadra ospitata, numerate in modo da rendere agevole l'identificazione dei singoli giocatori;
- h) mettere a disposizione almeno quattro palloni conformi a quanto prescritto dal regolamento di gioco onde consentire il regolare svolgimento della gara;
- i) comunicare telegraficamente, per posta elettronica o per telefax, ed entro le 48 ore successive, alla Segreteria Federale, la mancata effettuazione della gara per l'assenza dell'arbitro designato e per l'impossibilità di sostituirlo.

Entrambi i soggetti affiliati devono far accompagnare le squadre impegnate in attività sportiva da un loro tesserato, che avrà i compiti di cui al successivo art.7.

Per le gare disputate in campo neutro per squalifica del campo di gioco o per indisponibilità dello stesso le prescrizioni di cui sopra debbono essere osservate dall'affiliato che avrebbe dovuto ospitare la gara. Per le gare disputate in campo neutro per altri motivi entrambi gli affiliati sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al primo comma fatta eccezione per quelle di cui ai punti b), e) ed i) che sono poste a carico dell'affiliato incaricato dell'organizzazione della gara dal competente organo federale, nonché quella di cui al punto d) nel caso in cui uno dei partecipanti alla gara o l'affiliato incaricato dell'organizzazione della stessa abbia assicurato per iscritto la presenza di un medico.

ART. 7 COMPITI DELL'ACCOMPAGNATORE

L'accompagnatore, che deve essere un tesserato maggiorenne del soggetto affiliato, è tenuto ai seguenti adempimenti:

- a) consegnare all'arbitro, almeno venti minuti prima dell'ora stabilita per l'inizio della gara, le tessere e i documenti di identità dei giocatori accompagnati dall'elenco nominativo degli stessi da lui sottoscritto, con l'indicazione di quelli forniti di adeguata preparazione ed esperienza per ricoprire il ruolo di prima linea. Nel caso in cui al momento della gara, il giocatore sia già stato tesserato, ma l'accompagnatore non sia per qualsiasi motivo in possesso della tessera, può dichiarare per iscritto, assumendosene tutte le responsabilità, che il giocatore è regolarmente tesserato, indicando il numero di tesseramento. In caso di smarrimento o di distruzione della tessera l'accompagnatore potrà esibire all'arbitro anche copia della richiesta di duplicato, ma in ogni caso dovrà essere indicato sull'elenco il numero di tesseramento. In luogo del documento di identità può essere consegnata all'arbitro una copia fotostatica di tale documento sottoscritta dal Presidente del soggetto affiliato il quale ne attesti la conformità all'originale.

- b) presentare all'arbitro, nello stesso termine di cui al punto a), almeno dodici giocatori, regolarmente tesserati, per il loro riconoscimento.

Ha inoltre la facoltà di:

- 1) esaminare, prima dell'inizio della gara, il provvedimento di omologazione del terreno di gioco;
- 2) verificare, all'atto del controllo da parte dell'arbitro, le tessere e i documenti di identificazione dei giocatori partecipanti alla gara;
- 3) presentare all'arbitro eventuali reclami.

L'accompagnatore della squadra ospitante è tenuto a curare che non acceda al recinto di gioco qualsivoglia persona non avente diritto o non preventivamente autorizzata dall'arbitro.

ART. 8 DOCUMENTI DI IDENTITÀ

Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco, dovranno essere muniti di tessera federale e di idoneo documento di identità personale da presentare all'arbitro prima della gara oppure di una copia fotostatica

di tale documento sottoscritto dal Presidente o dal Segretario del soggetto affiliato in cui sia apposta la seguente formula:

“è copia del documento di identità di _____

nome e cognome

codice FSR _____

timbro della società Firma del Presidente/Segretario

I documenti ed i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato mantengono la loro validità, ai soli fini federali, fino al 30 giugno dell'anno di scadenza.

Questa disposizione è valida anche per i giocatori che compiono il 15° anno di età dopo l'inizio del campionato e per i quali era ammesso come documento anche il certificato di identità o attestazione di riconoscimento.

Inoltre, salvo quanto sopra, si precisa quanto segue:

Per i tesserati di età inferiore a 15 anni sono validi altresì qualsiasi documento con foto (foto autenticate qualsiasi sia il motivo del rilascio, libretto scolastico etc.) rilasciato da una pubblica amministrazione o foto autocertificata dal genitore o da chi ne esercita la potestà secondo facsimile predisposto dal Segretario Generale.

ART. 9 PRESCRIZIONI PER I GIOCATORI

I giocatori partecipanti alla gara hanno l'obbligo, oltre all'osservanza di quanto previsto dal regolamento di gioco, dalle norme, deliberazioni e decisioni federali di:

- a) schierarsi sul campo di gioco prima dell'inizio della gara e dopo il termine della stessa per il tradizionale saluto;
- b) praticare il gioco secondo lo spirito del rugby;
- c) prestare assistenza agli ufficiali di gara.

ART. 10 PRESCRIZIONI PER I CAPITANI DELLE SQUADRE

Ogni squadra partecipante a gare deve designare il capitano ed il vice-capitano. I loro nominativi devono essere comunicati all'arbitro mediante annotazione sull'elenco delle rispettive squadre.

Al capitano della squadra è fatto obbligo di:

- a) coadiuvare gli ufficiali di gara fin dal momento di presentazione all'arbitro della squadra;
- b) chiedere all'arbitro l'autorizzazione a far allontanare dal terreno di gioco ogni giocatore componente la propria squadra che ne avesse necessità per infortunio o altra causa;
- c) chiedere all'arbitro l'applicazione delle misure disciplinari che egli ritenga necessarie nei confronti di giocatori componenti la propria squadra.

ART. 11 FACOLTÀ DEI CAPITANI DELLE SQUADRE

I capitani delle squadre hanno facoltà di chiedere all'arbitro:

- a) prima, durante e dopo la gara eventuali chiarimenti circa le sue decisioni;
- b) la sospensione temporanea del gioco nei casi previsti;
- c) la riammissione nel terreno di gioco di giocatore che l'abbia legittimamente abbandonato.

In caso di assenza dell'accompagnatore, il capitano dovrà sostituirlo negli adempimenti di cui all'art. 7 ed avrà le facoltà ivi previste.

ART.12 AMMISSIONE AL RECINTO DI GIOCO

Hanno diritto di accedere al recinto di gioco: i Dirigenti federali, il Tecnico federale, i tecnici e i selezionatori addetti alla rappresentativa nazionale cui appartengono per categoria i giocatori che disputano la gara ed il Commissario di campo.

Sono inoltre ammessi nel recinto di gioco, previa identificazione personale e presentazione delle tessere professionali o della tessera federale per la qualifica:

- a) il medico del soggetto affiliato ospitante ed il medico del soggetto affiliato ospitato;
- b) un massaggiatore e un preparatore atletico per ciascuna squadra;
- e, previa identificazione personale e presentazione della tessera federale:
- c) i giocatori di riserva iscritti negli elenchi consegnati all'arbitro;
- d) un allenatore per ciascuna squadra;

- e) il tesserato addetto all'arbitro;
- f) un accompagnatore per ciascuna squadra;
- g) il tesserato che svolge funzioni di giudice di linea.

Possono altresì essere ammessi al recinto di gioco, a seguito di presentazione dei soggetti affiliati e solo se autorizzati dall'arbitro, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radio-telecronisti, i teleoperatori, nonché ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta necessaria dall'arbitro.

A cura del soggetto affiliato ospitante o dell'Organo federale competente, per le gare programmate in campo neutro, devono essere disposte, lungo una linea laterale del terreno di gioco, a conveniente distanza dalla stessa, due panchine sulle quali dovranno prendere posto le persone indicate al secondo comma.

Il Consiglio federale potrà determinare per ciascuna stagione sportiva particolari disposizioni per l'ammissione al terreno di gioco e la regolamentazione degli accessi al campo di gara per singole categorie di campionato.

ART.13 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL GIOCO

La sospensione temporanea del gioco è ordinata dall'arbitro nei casi e nei modi previsti dalle regole di gioco.

Prima di ordinare la sospensione definitiva della gara, l'arbitro può disporre più sospensioni temporanee, ciascuna della durata massima di quindici minuti, qualora ritenga che ciò possa consentire la cessazione delle cause impedienti e può, se necessario, autorizzare i giocatori a rientrare negli spogliatoi. Tuttavia la durata complessiva delle interruzioni non può essere superiore a 40 minuti.

Cessata la causa di sospensione l'arbitro, previo un nuovo controllo, se ritenuto necessario, dell'identità dei giocatori, ordina la ripresa del gioco.

ART.14 MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA GARA

L'arbitro non deve far svolgere la gara allorché:

- a) rilevi che sono state apportate, dopo l'omologazione, modifiche al terreno di gioco che non siano state, a cura del soggetto affiliato ospitante, eliminate entro trenta minuti dall'ora stabilita per l'inizio della gara;
- b) accerti che le condizioni del terreno di gioco sono tali da impedire il regolare svolgimento della gara, sia per pericolo alla incolumità dei giocatori, sia per la mancanza di rimbalzo del pallone sulla maggior parte del terreno, sia per difetto di visibilità (da una porta non sia visibile l'altra), sia per altre cause contingenti;
- c) l'accompagnatore di una delle due squadre od entrambi non gli presentino l'elenco giocatori ed almeno dodici giocatori nei trenta minuti successivi all'ora fissata per l'inizio della gara, salvo quanto previsto per le diverse categorie.
- d) rilevi che la squadra ospitante non ha assicurato la presenza di un medico per la durata dell'incontro.
- e) rilevi che vengono indicati nell'elenco giocatori tesserati che, per età, non possono giocare o non possono essere impiegati in un determinato ruolo e il soggetto affiliato non provveda ad uniformarsi ai rilievi dell'arbitro.

L'arbitro ha il dovere di ordinare la sospensione definitiva qualora:

- a) prima del segnale di fine della gara una squadra abbandoni il terreno di gioco;
- b) un tesserato espulso rifiuti di allontanarsi dal recinto di gioco o vi rientri senza giustificato motivo;
- c) venga meno il numero minimo di giocatori, anche di una sola squadra, quale previsto dalle regole di gioco;
- d) rilevi l'insorgenza delle condizioni sub b) del primo comma dopo l'inizio della gara.

L'arbitro ha infine la facoltà di ordinare la sospensione definitiva qualora, durante la gara, si verificano fatti o situazioni da lui ritenute pregiudizievoli all'incolumità sua o dei giocatori o impedienti il regolare svolgimento della gara stessa.

ART. 15 OMOLOGAZIONE ED ANNULLAMENTO DELLE GARE

Il Consiglio federale, sulla base del referto arbitrale, corredato dall'elenco giocatori e dall'eventuale rapporto del Commissario di campo, esaminati eventuali reclami presentati all'arbitro, emette tempestiva delibera in merito alla omologazione o all'annullamento delle gare. Ha facoltà di rinviare il suo provvedimento soltanto per acquisire eventuali ulteriori elementi di giudizio, ma deve comunque provvedere nel termine massimo di quindici giorni dalla data di arrivo del referto.

Omologa le gare:

- a) con il risultato conseguito sul terreno di gioco allorché le stesse hanno avuto regolare svolgimento;

b) con il risultato di 0-20 (pari a quattro mete) attribuito a sfavore del soggetto affiliato nei cui confronti si applichi la sanzione della perdita della gara, salvo che il risultato conseguito sul campo, anche all'atto di eventuale sospensione definitiva, sia più favorevole al soggetto affiliato dichiarato vincente;

c) con il risultato di 0-20 attribuito a sfavore di entrambi i soggetti affiliati a carico dei quali si applica, per loro responsabilità, la sanzione della perdita della gara.

Annulla la gara, disponendone la ripetizione e dando di ciò comunicazione alla Commissione Organizzatrice Gare o all'Organo federale competente, allorché accerti che le decisioni dell'arbitro, escluse quelle relative a valutazioni tecniche, non sono state conformi alle norme federali ed hanno influito sul regolare svolgimento della gara, oppure allorché accerti che la gara è stata sospesa dall'arbitro, ovvero non sia stata disputata, per fatto non addebitabile ai soggetti affiliati.

CAPO II -DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA UFFICIALE

ART. 16 GARE DELLE SQUADRE NAZIONALI E DELLE SQUADRE RAPPRESENTATIVE FEDERALI

Ai sensi dello Statuto, i giocatori chiamati a far parte di squadre nazionali o rappresentative federali devono ottemperare alla convocazione federale, salvo che ne siano impediti per validi e comprovati motivi.

Il giocatore che per qualsiasi motivo non ottemperi alla convocazione federale, non può partecipare a gare o manifestazioni federali per tutto il periodo della convocazione ed è considerato, in tale periodo, ad ogni effetto regolamentare, come giocatore che non può partecipare a gare o manifestazioni federali.

Il Direttore Sportivo, in caso di violazione, la segnala al Consiglio federale per i provvedimenti e gli atti di competenza.

Il Consiglio Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi altra gara nel giorno fissato per gli incontri di dette squadre.

ART. 17 CONVOCAZIONE DI GIOCATORI PER RADUNI E PER INCONTRI INTERNAZIONALI O DI SELEZIONE

La convocazione per la disputa di partite internazionali, per raduni di allenamento o di selezione regionale, deve essere effettuata per iscritto al singolo giocatore ed al soggetto affiliato per la quale questi è tesserato. Tale convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per il raduno, salvo casi di particolare urgenza.

I soggetti affiliati ai quali essi appartengono devono curare il rispetto di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo precedente.

Salvo diversa disposizione del Consiglio Federale la convocazione di giocatori per le squadre o selezioni nazionali non determina motivo di riprogrammazione delle gare.

ART. 18 CAMPIONATO NAZIONALE ED ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI - AMMISSIONE

I campionati nazionali sono organizzati dal Consiglio Federale.

I soggetti affiliati per ottenere l'ammissione delle loro squadre al campionato nazionale ed alle altre manifestazioni federali devono farne richiesta al Consiglio Federale nelle forme e nei termini stabiliti.

Il Consiglio Federale delibera in merito alle richieste, in base alla regolamentazione di ogni singolo campionato o manifestazione. Il Consiglio Federale può porre limitazioni all'impiego dei giocatori in particolari ruoli in relazione all'età a tutela della loro incolumità fisica.

Qualora squadre di soggetti affiliati già iscritte rinuncino o vengano escluse dai campionati nazionali o da manifestazioni federali prima del loro inizio il Consiglio Federale può sostituirle con squadre di altri affiliati che ne abbiano fatto richiesta, tenendo conto dei risultati da essi conseguiti nel precedente anno sportivo.

ART.19 ATTIVITÀ SQUADRE

NORME DI PARTECIPAZIONE

Il numero minimo dei giocatori della lista della prima squadra viene stabilito dal Consiglio Federale, a pena di inammissibilità della squadra cadetta al campionato.

Il Consiglio Federale potrà stabilire norme circa l'utilizzo di giocatori iscritti nella lista della squadra cadetta da parte della prima squadra. Per utilizzazione si intende la iscrizione del giocatore nella lista di gara.

ART.20 DURATA DELLE GARE UFFICIALI

Le gare dei campionati nazionali della formula a 15 giocatori per squadra sono divise in due tempi aventi uguale durata di quaranta minuti, oltre eventuale tempo di recupero, con un intervallo non superiore ai dieci minuti.

Nelle gare di spareggio se le squadre, al termine dei tempi regolamentari, sono in parità, dovranno disputare, dopo un intervallo di cinque minuti, due tempi supplementari della durata di quindici minuti ciascuno.

Al termine di ogni tempo le squadre dovranno procedere alla inversione di campo.

I tempi e l'intervallo per gare con formula diversa da 15 giocatori saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Federale, tenuto conto delle normative internazionali.

ART.21 PROGRAMMAZIONE DI GARE UFFICIALI

La programmazione delle gare è di competenza del Consiglio Federale.

Al momento della programmazione è fissata la data di effettuazione delle gare ufficiali e l'ora d'inizio che sono rese note ai soggetti affiliati interessati almeno cinque giorni prima.

Nel caso si tratti di fasi finali, spareggi o recuperi il termine può essere inferiore a cinque giorni ma non inferiore a due.

Dal computo dei termini è escluso il giorno fissato per l'effettuazione della gara.

In caso di comprovata urgenza ed in presenza di eventi straordinari o non previsti, il Presidente Federale, sentito il Segretario Generale, può provvedere, anche senza il rispetto dei termini di cui al comma che precede, ad eventuali variazioni in ordine alle gare programmate.

ART. 22 PROGRAMMAZIONE DI GARA IN CAMPO NEUTRO.

Nel caso di gare da disputarsi in campo neutro, l'Organo o l'Ente preposto alla programmazione stabilisce la sede dove l'incontro dovrà svolgersi, curandone l'organizzazione.

Le spese relative alla effettuazione della gara devono essere sostenute, in parti uguali, dai soggetti affiliati partecipanti.

ART. 23 RINUNCE A GARE

Il soggetto affiliato che intende rinunciare ad una gara deve far pervenire dichiarazione scritta in tal senso all'Organo competente almeno tre giorni prima della data fissata per la sua effettuazione.

Viene invece considerato rinunciatario il soggetto affiliato:

a) che entro i trenta minuti successivi all'ora fissata per l'inizio della gara non presenti sul terreno di gioco la squadra, ovvero che presenti all'arbitro una squadra con meno di dodici giocatori regolarmente tesserati ovvero non presenti all'arbitro il nominativo di un medico che assicuri la presenza per la durata dell'incontro nei casi in cui vi è tenuto;

b) che rifiuti di accettare la sostituzione, nei casi e nelle forme previste dalle norme federali, dell'arbitro designato;

c) che rifiuti di disputare i tempi supplementari nei casi previsti dalle norme federali;

d) che nel corso del 1° tempo della gara ufficiale non sia in grado di continuare la gara per mancanza del numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento di Gioco.

ART. 24 PERDITA DI GARE

È dichiarata perdente ed incorre nelle altre sanzioni previste dalle norme federali il soggetto affiliato che:

a) abbia rinunciato a gare come previsto dall'articolo precedente;

b) effettui gara ufficiale con uno o più giocatori che, ai sensi delle norme e deliberazioni federali, non potevano parteciparvi.

Il soggetto affiliato che non presenti in campo la propria squadra nei termini previsti dall'art. 23 lettera a) non è passibile di sanzione qualora provi che la sua condotta è stata determinata da eventi di forza maggiore.

Il soggetto affiliato dichiarato perdente, perde anche gli eventuali bonus.

ART. 25 PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE

I giocatori delle categorie Seniores, Juniores e Propaganda (U.15) possono partecipare a gare ufficiali solo nelle squadre del soggetto affiliato per cui sono tesserati.

È fatto divieto a ciascun giocatore di partecipare, nello stesso giorno a più di una gara ufficiale. Il divieto è esteso al giorno successivo a quello in cui il giocatore ha partecipato ad una gara ufficiale.

Possano essere ammessi nel recinto di gioco anche altri giocatori, oltre quelli schierati in campo, considerati non partecipanti nel numero stabilito dagli organi federali.

Costoro possono essere utilizzati, in ogni momento della gara nei limiti e con le modalità previsti dalle regole di gioco, per sostituire giocatori delle rispettive squadre purché non espulsi.

I giocatori sostituiti definitivamente devono abbandonare il recinto di gioco, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di gioco.

L'ammissione di giocatori dopo l'inizio e la loro riammissione durante lo svolgimento della gara sono autorizzate allorché il pallone è diventato "morto".

Nella ipotesi di ammissione di giocatori nel recinto di gioco, dopo l'inizio della gara, l'arbitro deve esigere la presentazione del documento d'identità personale e, al termine della stessa, l'annotazione dei loro nominativi nell'elenco giocatori.

La partecipazione dei giocatori (numero e sostituzioni per ciascuna squadra) alle gare della categoria Propaganda è stabilita nei regolamenti di gioco all'uopo emanati.

Ai fini del divieto di cui al secondo comma non vengono considerati partecipanti alla gara i giocatori che, pur inseriti nell'elenco, non abbiano preso parte al gioco ovvero vi abbiano partecipato nei limiti previsti per ogni categoria da apposita delibera federale.

ART. 26 RIPROGRAMMAZIONE DI GARE UFFICIALI

Nel caso di:

- a) annullamento di gara;
- b) mancata legittima effettuazione di gara programmata in calendario;
- c) sospensione definitiva di gara per decisione dell'arbitro, il Consiglio federale deve riprogrammare la gara, alla quale possono partecipare i giocatori che risultano tesserati a tale data indipendentemente dalla loro posizione alla data della gara non disputata e che alla nuova data di effettuazione della stessa non siano impediti per effetto di sanzioni punitive loro irrogate.

ART. 27 RITIRO DAL CAMPIONATO NAZIONALE E DALLE ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI

Il soggetto affiliato che intende ritirarsi dal campionato nazionale o da altra manifestazione prima del loro inizio, deve darne comunicazione contestuale al Consiglio Federale ed all'Organo addetto alla programmazione.

Il ritiro della prima squadra dal campionato o la sua esclusione comportano l'impossibilità di iscrizione per il Campionato dell'anno successivo.

ART.28 CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI NAZIONALI E DELLE ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI.

Il Consiglio Federale, all'esito della pronuncia della omologazione delle gare, stila la classifica del campionato o manifestazioni federali a cui partecipano i soggetti affiliati.

A) CAMPIONATI NAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI CON FORMULA A GIRONE UNICO O A PIÙ GIRONI.

Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali disputati con formula a girone unico od a più gironi la classifica è compilata attribuendo ai soggetti affiliati partecipanti:

- quattro punti per ogni gara vinta;
- due punti per ogni gara pareggiata;

- zero punti per ogni gara perduta;
- un bonus di un punto per aver segnato quattro o più mete;
- un bonus di un punto per la squadra perdente con una differenza di punteggio pari a sette o inferiore a sette;
- un bonus di un punto in ogni caso di applicazione alla squadra avversaria della sanzione della perdita della gara.

Se due o più soggetti affiliati hanno ugual somma di punti come sopra attribuiti verranno osservati, al fine della loro classificazione, i seguenti criteri da applicarsi in ordine successivo:

- 1) maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
- 2) maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
- 3) maggior numero di mete trasformate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
- 4) maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra in tutte le gare del girone;
- 5) minor età media di tutti i giocatori impiegati da ciascuna squadra in tutte le gare del girone, calcolata alla data di effettuazione dell'ultima gara di campionato o della manifestazione federale.

Se i soggetti affiliati a pari punti sono due, le rispettive squadre disputeranno una gara di spareggio. Qualora sussista parità anche al termine di detto incontro, verranno disputati due tempi supplementari della durata indicata all'art. 20. Se al termine perdura la parità è dichiarato vincitrice il soggetto affiliato la cui squadra:

- 1) abbia segnato nella gara di spareggio il maggior numero di mete;
- 2) abbia segnato nella gara di spareggio il maggior numero di mete trasformate;
- 3) abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l'effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto nello schema allegato al presente Regolamento;

Se i soggetti affiliati a pari punti sono più di due le loro squadre disputeranno, in campo neutro, una gara di spareggio in modo che ognuna di esse sia opposta, una sola volta, a tutte le altre. I punti sono assegnati come stabilito al primo comma. Se dopo la disputa di tutte le gare di spareggio sussiste ancora parità la nuova classifica sarà compilata secondo i criteri al precedente comma sopra indicati e riferiti al solo girone di spareggio.

Nell'ipotesi in cui in un campionato siano stati previsti più gironi e non sia stabilito un criterio per determinare un'unica graduatoria i voti di cui all'art. 20 dello Statuto, previsti per ogni posizione di classifica, vengono suddivisi tra tutti gli affiliati che hanno ottenuto tale classifica nel girone, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

B) CAMPIONATI NAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONE FEDERALI CON FORMULA AD ELIMINAZIONE DIRETTA

La formula ad eliminazione diretta può essere disputata:

- 1) su gara unica;
- 2) in due gare, di andata e ritorno;
- 3) in tre gare, andata, ritorno ed eventuale spareggio.

Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali, disputati con formula ad eliminazione diretta, risulta qualificato il soggetto affiliato la cui squadra:

a) nella gara unica sia risultata vincitrice o, in caso di parità:

1. abbia segnato il maggior numero di mete;
2. abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
3. abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l'effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto nello schema allegato al presente Regolamento;

b) che nei due incontri abbia totalizzato la maggior somma di punti attribuiti come stabilito sub A) primo comma. Qualora i due soggetti affiliati abbiano conseguito parità di punteggio in classifica, sarà dichiarato vincitore il soggetto affiliato che, al termine dei due incontri:

- 1) abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti;
- 2) abbia segnato il maggior numero di mete;
- 3) abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
- 4) abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l'effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto nello schema allegato al presente Regolamento;

c) che abbia vinto lo spareggio dopo aver terminato i primi due incontri in parità di punteggio di classifica secondo i criteri di cui alla lettera A) primo comma. In caso di parità nella partita di spareggio, in deroga al

disposto dell'art. 21 non verranno disputati i tempi supplementari, ma sarà dichiarato vincitore il soggetto affiliato che:

- 1) al termine dei due primi incontri abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o una minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti;
- 2) al termine dei tre incontri abbia segnato il maggior numero di mete;
- 3) al termine dei tre incontri abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
- 4) al termine dello spareggio abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l'effettuazione di serie di calci piazzati così come previsto nello schema allegato al presente Regolamento.

C) FINALI DI CAMPIONATI NAZIONALI E DI ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI

Nei Campionati Nazionali e nelle altre manifestazioni federali dove sia stata prevista, ai fini della determinazione della squadra vincente, una gara unica, verranno osservati qualora la gara termini in parità i criteri seguenti:

a) finale per il titolo di Campione Sammarinese maschile Seniores: verranno disputati due tempi supplementari con le modalità previste dall'art.20.

In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si procederà alla effettuazione di calci piazzati così come previsto nello schema allegato al presente Regolamento;

b) finale per determinare la vincente degli altri Campionati Nazionali o di altre manifestazioni federali:

in caso di Tornei o manifestazioni diversi dal Campionato sammarinese Categoria Seniores maschile, si procederà come al precedente punto a).

D) CAMPIONATI NAZIONALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI FEDERALI CON FORMULA "MISTA"

Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali disputati con formula "mista" si applicano, in relazione alla formula adottata per ogni fase, i criteri indicati ai diversi fini sub A) B) e C) del presente articolo.

E) PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

A conclusione dei campionati nazionali il Consiglio Federale:

-proclama i vincitori di ogni campionato;

-assegna ai soggetti affiliati proclamati vincitori dei diversi campionati, così come stabiliti dall'Assemblea Generale, il titolo di Campione d'Italia e riconosce alle stesse il diritto, per il successivo anno sportivo, di fregiare dello scudetto tricolore le maglie delle loro squadre.

F) TORNEI, MANIFESTAZIONI E CONCENTRAMENTI

E' facoltà del Consiglio Federale o, in subordine, del Comitato Organizzatore stabilire punteggi diversi da quelli generalmente previsti, da applicarsi in Tornei, manifestazioni e concentramenti in cui la durata degli incontri sia inferiore rispetto a quella prevista per ciascuna categoria dal Regolamento di Gioco.

CAPO III -DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITÀSPORTIVA NON UFFICIALE

ART. 29 AUTORIZZAZIONE, EFFETTUAZIONE E RISULTATI DELLE GARE NON UFFICIALI.

I soggetti affiliati che intendono svolgere attività sportiva non ufficiale devono ottenere la relativa autorizzazione. A tal fine devono far pervenire richiesta di autorizzazione con allegati il programma e l'eventuale regolamento della manifestazione al Consiglio Federale almeno 20 giorni prima dell'effettuazione, qualora intendano organizzare gare o tornei cui partecipino squadre di società straniere.

Per l'organizzazione o la partecipazione all'attività sportiva non ufficiale a livello internazionale il Consiglio Federale delibera in merito, dandone immediata comunicazione al soggetto affiliato richiedente, preferibilmente dopo aver visto il nulla-osta rilasciato dalle federazioni di appartenenza alle Società straniere o ai singoli giocatori stranieri al momento non appartenenti a soggetti affiliati, partecipanti alla manifestazione.

Per l'attività sportiva non ufficiale cui partecipino solamente squadre sammarinesi il Consiglio Federale delibera in merito, dandone immediata comunicazione al soggetto affiliato richiedente.

Nelle manifestazioni di cui sopra devono essere osservate ed applicate le regole del gioco del rugby e le norme federali nonché le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti.

Entro sette giorni dalla data di conclusione della manifestazione cui hanno partecipato squadre di società straniere o di rientro in sede delle squadre che hanno disputato gare all'estero, i soggetti affiliati devono inviare relazione, sullo svolgimento delle gare stesse, al Consiglio federale.

Gli Ufficiali di gara, che devono essere regolarmente designati, devono prendere visione dell'autorizzazione rilasciata al soggetto affiliato organizzatore dagli Organi competenti e devono spedire, entro il giorno successivo allo svolgimento della manifestazione, il referto arbitrale, completo degli elenchi dei giocatori partecipanti e di ogni altro documento previsto, al Consiglio federale, e se si tratta di manifestazione internazionale, al Giudice Sportivo competente in caso di gara o torneo cui hanno partecipato solo squadre italiane.

Il soggetto affiliato che svolge attività internazionale senza l'autorizzazione degli Organi od Enti competenti e gli Ufficiali di gara che abbiano svolto le loro funzioni in gare o tornei senza la regolare designazione vengono deferiti agli Organi di Giustizia sportiva.

ART. 30 PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLE GARE NON UFFICIALI ED AGLI ALLENAMENTI

I giocatori, siano essi sammarinesi o stranieri tesserati dalla F.S.R., che intendono partecipare a gare non ufficiali in squadre di soggetti affiliati diversi da quello per il quale sono tesserati, debbono ottenere, da quest'ultimo, specifica autorizzazione e la consegna della tessera per la presentazione all'arbitro.

I giocatori stranieri invitati, non tesserati dalla F.S.R., debbono essere muniti del solo nulla-osta della Federazione di appartenenza.

Uguale autorizzazione i giocatori devono ottenere per poter partecipare agli allenamenti presso soggetti affiliati diversi da quello per il quale sono tesserati.

ART. 31 RIMBORSI SPESE AGLI UFFICIALI DI GARA

Per ogni gara ufficiale il Consiglio Federale ha facoltà di prevedere un rimborso delle spese per gli ufficiali di gara, alla cui liquidazione provvede il Tesoriere federale.

Le spese sostenute dagli ufficiali di gara designati per incontri non ufficiali sono a carico del soggetto affiliato ospitante, salvo diverso accordo e non possono superare la misura eventualmente stabilita dal Consiglio Federale per le gare ufficiali.

Allegato 1

EFFETTUAZIONE CALCI PIAZZATI

Le serie dei calci piazzati verranno effettuate nell'ordine stabilito di seguito specificato:

I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati nell'ordine e nei punti del campo stabiliti e di seguito specificati. I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati in alternanza fra le squadre, uno alla volta, dallo stesso punto del campo.

L'arbitro sorteggerà, alla presenza dei due Capitani, la squadra che inizierà a calciare e tale ordine varrà per tutte le serie.

L'Arbitro sceglierà la porta verso la quale effettuare i calci ed il pallone da adoperare.

Il primo calcio dovrà essere effettuato non oltre cinque minuti dalla fine dei tempi supplementari.

I calci successivi dovranno essere effettuati di seguito nel tempo più breve possibile, a giudizio dell'Arbitro.

Ogni squadra DOVRA' per ciascuna serie di calci, impiegare TRE CALCIATORI DIVERSI scelti tra quelli in campo al termine dei tempi supplementari.

Gli stessi calciatori potranno effettuare le eventuali serie successive.

Il punteggio si intende acquisito al termine di ciascuna serie (tre calci per una squadra e tre per l'altra squadra).

Vincerà la gara la squadra che al termine della prima serie, abbia ottenuto un maggior numero di piazzamenti dell'altra.

Qualora al termine della prima serie si abbia parità di piazzamenti, si passerà alla effettuazione della seconda serie.

Vincerà la gara la Squadra che al termine della seconda serie, abbia ottenuto un maggior numero di piazzamenti dell'altra.

Qualora al termine della seconda serie si abbia parità di piazzamenti, si passerà alla effettuazione della terza serie.

Vincerà la gara la Squadra che al termine della terza serie, abbia ottenuto un maggior numero di piazzamenti dell'altra.

Qualora al termine della terza serie si abbia parità di piazzamenti, verranno ripetute con gli stessi ordini, modalità ed effetti, le serie a ricominciare dalla prima, fino a risultato conseguito.

Serie di calci piazzati, ordine delle serie, ordine e punti del campo da cui effettuare i calci per ciascuna serie.

1° SERIE

1° calcio

- sulla linea dei 22 metri, della metà del campo nella quale si trova la porta su cui calciare, al centro dei pali.

2° calcio

- sulla linea dei 22 metri predetta all'intersezione con la linea dei 5 metri di sinistra rispetto alla porta

3° calcio

-sulla linea dei 22 metri predetta all'intersezione con la linea dei 5 metri di destra rispetto alla porta.

2°

SERIE

1° calcio

-sulla linea dei 10 metri, della metà del campo nella quale si trova la porta su cui calciare, al centro dei pali.

2° calcio

-sulla linea dei 10 metri predetta all'intersezione con la linea dei 5 metri di sinistra rispetto alla porta.

3° calcio

-sulla linea dei 10 metri predetta all'intersezione con la linea dei 5 metri di destra rispetto alla porta.

3°

SERIE

1° calcio

-sulla linea di metà campo, al centro dei pali (punto del calcio di invio).

2° calcio

-sulla linea di metà campo all'intersezione con la linea dei 5 metri di sinistra rispetto alla porta.

3° calcio

-sulla linea di metà campo all'intersezione con la linea dei 5 metri di destra rispetto alla porta.